

STATUTO

TITOLO I:

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1) È costituita l'Associazione sotto la denominazione:

"ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE DI MONZA E BRIANZA"

L'associazione ha sede nel territorio della provincia di Monza e Brianza, nel luogo determinato dal Consiglio Direttivo, in occasione del rinnovo delle cariche associative, di norma presso l'ufficio del Presidente *pro tempore*.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative, sezioni ed uffici anche altrove, sia in Italia che all'estero.

La durata dell'associazione è fino al 31.12.2100.

TITOLO II - SCOPO E OGGETTO

Art. 2) L'associazione ha carattere culturale non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, coordinare e supportare iniziative utili alla diffusione della conoscenza del diritto e della pratica fallimentare, della gestione della crisi d'impresa, delle esecuzioni immobiliari e mobiliari e di ogni altra materia connessa ad attività giudiziali.

In tale ambito, l'Associazione per elevare la professionalità degli associati si prefigge di promuovere ed organizzare, a titolo esemplificativo, conferenze, dibattiti e seminari, la pubblicazione e la divulgazione di circolari, di direttive emanate dall'autorità giudiziaria e di sentenze, nonché di fornire servizi di supporto all'attività professionale sia direttamente sia attraverso la stipulazione di convenzioni con altre società e/o enti pubblici o privati, nonché di sensibilizzare gli organi interessati, tra i quali primariamente i magistrati, gli ufficiali giudiziari, i dirigenti delle cancellerie e gli Ordini Professionali di appartenenza, affinché siano tutelati gli interessi e risolti i problemi relativi all'attività svolta dagli Associati avendo riguardo anche a tutte quelle innovazioni di carattere tecnologico ed informatico che possano, risultare utili e contribuire a rendere più efficace la gestione delle procedure concorsuali.

L'Associazione, per lo svolgimento delle specifiche attività, potrà avvalersi della collaborazione di altre associazioni aventi finalità analoghe, enti similari, Ordini professionali, Collegi ed Albi, università, istituti di ricerca, enti pubblici e privati, secondo le modalità da stabilirsi in apposite convenzioni e contratti, potrà partecipare a gare e concorsi, richiedendo, eventualmente, finanziamenti anche agevolati.

L'Associazione è apartitica, apolitica e laica.

L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma potrà essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

L'Associazione potrà, in ogni caso, organizzare eventi ludici quali a solo titolo esemplificativo: cene, tornei sportivi e spettacoli.

TITOLO III - SOCI

Art. 3) Possono essere soci Periti, Curatori fallimentari, Liquidatori Giudiziari, Commissari Giudiziari, Custodi Giudiziari / Delegati alla Vendita, componenti dell'OCC.

Potranno essere, altresì, soci i professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali, ai collegi, agli albi e ai ruoli professionali che assumono almeno cinque incarichi da due distinti Curatori fallimentari, Commissari giudiziali, Liquidatori Giudiziari nell'ambito delle attività di ausilio al Tribunale di Monza da almeno due anni consecutivi.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Fondatori: sono quei soci che hanno dato vita all'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo. Tale qualifica è attribuita a tempo indeterminato;
- b) Ordinari: sono quelli regolarmente ammessi dal Consiglio Direttivo ed in regola con il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio stesso;
- c) Onorari: sono coloro invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'associazione in considerazione del particolare contributo anche di titoli e di merito per lo sviluppo dell'associazione. Tali associati non hanno diritto di voto e la loro qualifica è attribuita a tempo indeterminato;
- d) Benemeriti: sono coloro che con atti di liberalità, lasciti o donazioni, contribuiscono a sostenere lo sviluppo dell'associazione; coloro che sostengono materialmente la vita e le attività della stessa con contributi a fondo perduto; coloro che sono ritenuti meritevoli di rivestire tale carica dal Consiglio Direttivo per l'attività svolta nell'ambito di operatività dell'associazione. Nell'ambito di questo rapporto l'associazione potrà prestare ogni opportuna collaborazione rivolta ad instaurare rapporti di reciproco interesse per le proprie attività. Tali soci non hanno diritto di voto e sono esentati dal versamento della quota associativa annuale. La loro qualifica è attribuita a tempo indeterminato.

Tutti i soci, ad accezione degli onorari e dei benemeriti, hanno uguali diritti e doveri nonché uguale diritto di voto nelle assemblee e uguale diritto di elettorato attivo e passivo negli organi sociali.

Art. 4) Ammissione dei soci.

Per far parte dell'associazione come soci ordinari è necessario presentare al Presidente pro tempore una domanda scritta da cui risultino i requisiti per essere ammesso a socio così come indicato nel precedente art. 3), accettando di rispettare il contenuto del presente statuto, degli eventuali regolamenti emanati, nonché le deliberazioni assunte in conformità allo statuto stesso e versando la quota associativa annuale. L'accettazione delle domande di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale delibera con voto favorevole

della maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo a suo insindacabile giudizio nel rispetto dello spirito e degli scopi perseguiti dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare all'interessato l'eventuale mancata accettazione delle domande respinte.

I soci benemeriti ed onorari sono, invece, invitati a far parte dell'associazione su delibera del Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si consegue, a tutti gli effetti, a seguito del puntuale pagamento della quota associativa che sarà comunicata al professionista da parte del Consiglio Direttivo e con l'iscrizione del nominativo nel Libro Soci dell'Associazione.

I soggetti la cui domanda di ammissione è stata respinta possono riproporre la propria candidatura non prima che sia trascorso il termine di un anno dalla delibera con cui è stata respinta l'ammissione.

Art. 5) Quota sociale.

La quota associativa è determinata dal Consiglio Direttivo per ogni anno e deve essere corrisposta entro il 31 marzo dell'anno in corso. Il Consiglio Direttivo, con comunicazione da effettuarsi ai propri associati entro il mese di febbraio, potrà modificare l'entità della quota esclusivamente per l'anno in corso. In caso di mancata comunicazione entro il mese di febbraio la quota si intenderà invariata nella misura fissata per l'anno precedente.

L'associazione si riserva la facoltà di richiedere ai fruitori di servizi specifici, ai partecipanti ai dibattiti, seminari, gruppi d'incontro, lezioni, ecc. quote di partecipazione a copertura delle spese. L'entità di tali quote deve essere fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 6) Doveri dei soci.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario.

Essa impegna, tuttavia, gli aderenti al rispetto delle norme dettate dai suoi organi rappresentativi.

Tutti i soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'associazione prestando proprie risorse o la propria attività professionale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri dell'associazione, senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio.

Art. 7) Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con l'associazione è quello risultante dal libro soci a seguito di comunicazione scritta del socio al momento dell'iscrizione o per variazione successiva.

Art. 8) La qualità di socio dell'associazione si perde:

- a) per morte;
- b) a seguito di recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per decadenza pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, a seguito di morosità nel

versamento della quota annuale o di altri eventuali oneri sociali dopo che l'associato sia stato informato dal Presidente del suo status di "moroso" ed invitato, nei successivi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare la propria posizione ovvero a comunicare il proprio recesso dall'associazione;

- d) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo PEC. Contro tale delibera il socio escluso può - entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata - proporre appello all'assemblea, la quale deciderà nella sua prima seduta utile, in via definitiva ed inappellabile.
- e) in seguito alla perdita del requisito dell'onorabilità professionale, tenuto conto della disciplina dell'ordine professionale, collegio, albo e ruolo di appartenenza.

In caso di esclusione, all'associato verrà restituita la quota dell'anno sociale in corso, mentre nei casi di dimissioni e decadenza, il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale e di qualunque altra somma dovuta dal socio.

Nessun associato dopo le sue dimissioni o esclusione, come pure nessun erede od avente causa di un associato deceduto, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale.

Art. 9) Sospensione della qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo può sospendere il socio dalla sua carica in caso di promozione di procedimento penale da parte dell'autorità Giudiziaria e/o disciplinare da parte dell'ordine professionale, collegio, albo e ruolo di appartenenza e per tutta la durata del procedimento penale e/o disciplinare. Tale sospensione dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo PEC all'associato. In caso di sospensione, all'associato non verrà restituita la quota dell'anno sociale in corso e non verranno richieste le quote relative ai periodi durante i quali il socio resterà sospeso.

TITOLO IV – PATRIMONIO

Art. 10) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dalle somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- 1) dalle quote dei soci e dall'autofinanziamento degli stessi; da sovvenzioni e contributi che essa può ottenere da enti pubblici e/o privati, nonché da liberalità tra vivi o *mortis causa* che essa potrà ricevere ai sensi di legge e sotto le eventuali condizioni di speciale destinazione imposte dal donante o dal testatore;
- 2) da proventi derivanti da iniziative e manifestazioni promozionali
- 3) da redditi di capitali mobiliari ed immobiliari del fondo patrimoniale;

- 4) da ogni altro introito non espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;
- 5) da ogni altra entrata autorizzata dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti ai soci né direttamente né indirettamente e, comunque, in nessun modo, anche sotto forma di sconti o benefici, ma devono essere impiegati per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle attività direttamente connesse.

Il Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dall'esercizio sociale, ha l'obbligo di redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

TITOLO V – ORGANI

Art. 11) Gli organi dell'associazione sono:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Vice-Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) Comitati Esecutivi;
- g) l'Assemblea dei soci;
- h) i Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive

e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

TITOLO VI – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 7 (sette) membri, scelti tra i soci e nominati dagli associati con le modalità che saranno determinate dal Consiglio Direttivo e comunicate agli Associati

Sono nominati membri del Consiglio Direttivo gli associati che risultino iscritti all'Associazione da almeno 6 (sei) anni consecutivi. I Consiglieri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente, dovranno essere rivestite da associati che appartengono alla categoria professionale rappresentativa del maggior numero degli associati e che ricevono da almeno 10 anni consecutivi incarichi giudiziari dal Tribunale di Monza e che abbiano ricevuto almeno tre incarichi nell'ultimo anno dal Tribunale di Monza nelle diverse categorie sotto riportate

- Categoria Periti / CTU: Geometri, Architetti e Ingegneri che operano con la sezione esecuzioni e fallimenti del Tribunale di Monza.
- Categoria Commercialisti: Custodi Giudiziari, Delegati alle Vendite, OCC e Organi delle procedure concorsuali (quali a titolo esemplificativo: Curatori, Liquidatori, Commissari) tutti di nomina giudiziaria nelle procedure avanti il Tribunale di Monza
- Categoria Avvocati: Custodi Giudiziari, Delegati alle Vendite, OCC, Liquidatori Giudiziari di nomina giudiziaria nelle procedure avanti il Tribunale di Monza e quali Legali nominati dagli Organi delle Procedure Concorsuali nelle procedure pendenti avanti il Tribunale di Monza.

La carica di Tesoriere dovrà essere rivestita da un associato iscritto al Registro dei Revisori contabili.

Il Segretario viene nominato dal Presidente tra i consiglieri eletti.

In ogni caso la maggioranza del Consiglio Direttivo dovrà essere rappresentata da professionisti appartenenti alla categoria professionale che rappresenta la maggioranza assoluta degli associati. I restanti membri del Consiglio Direttivo potranno essere eventualmente individuati nell'ambito delle altre categorie Professionali purché queste rappresentino almeno il 20% degli associati. Il conteggio per la verifica del 20% sarà effettuato con riferimento agli associati iscritti a libro soci non ancora dichiarati morosi dal Consiglio direttivo ai sensi della lettera c) del precedente art. 8.

Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio deve provvedere, laddove non è garantita la regolare gestione delle riunioni del consiglio medesimo, alla sua sostituzione a titolo provvisorio, fino alla successiva assemblea annuale, la quale provvede in modo definitivo. L'individuazione del nuovo Consigliere verrà effettuata dal Consiglio su proposta dei suoi componenti e la decisione verrà assunta a maggioranza dei votanti sempre nel rispetto della proporzionalità sopra descritta.

Le funzioni del Consigliere così nominato cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del Consigliere che egli aveva sostituito.

Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica oppure nel caso di riduzione del numero al di sotto della soglia minima di cinque membri, l'intero Consiglio si intenderà automaticamente decaduto. Il presidente del Consiglio dovrà, pertanto, convocare con urgenza l'assemblea dei soci perché proceda alla nomina di un nuovo Consiglio. Nelle more della nomina del nuovo Consiglio al solo Presidente spetteranno i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo potrà ammettere alle proprie riunioni il rappresentante che sarà indicato dalla categoria degli Associati che, pur non raggiungendo il quorum del 20%, abbia un interesse specifico in un argomento posto all'ordine del giorno di quella seduta.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo nomina in base a quanto disposto dal precedente art. 12) tra i suoi membri il

Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario, determinandone compiti e poteri. Al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'associazione in caso di impedimento o di assenza del Presidente.

Il Consiglio si raduna ovunque in Italia tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica mediante telegramma, telefax o posta elettronica, inviato almeno dieci giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato mediante telegramma, telefax o posta elettronica o pec, con preavviso di almeno due giorni.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo almeno il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva, anche in audio o videoconferenza, di almeno la metà dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto a cura del Segretario e su apposito libro il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazione alcuna, con facoltà di delegare i poteri al Presidente e al Vice-Presidente, ed ha il compito di:

- a) determinare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- b) compilare il regolamento tecnico relativo all'esercizio in concreto delle attività culturali ed artistiche perseguite dall'associazione il cui rispetto è obbligatorio per tutti gli associati;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche eccedente l'ordinaria

amministrazione;

- e) Potrà assumere e licenziare personale dipendente;
- f) procedere alla revisione del libro soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.
- h) Determinare gli importi della quota associativa annuale;
- i) Predisporre, entro quattro mesi dalla propria costituzione, dei regolamenti finalizzati a disciplinare i rapporti interni dei vari gruppi di lavoro in forza di quanto già eventualmente predisposto sul punto dal precedente Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di comitati o commissioni consultive o di studio, nominati dal Consiglio stesso, composte anche da non soci.

TITOLO VII – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 15) Il Presidente, ed in sua vece il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca l'assemblea degli associati e del consiglio direttivo e ne presiede le adunanze firmando le relative deliberazioni; firma il rendiconto corredato dalla relazione annuale e il conto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Presidente cura i rapporti con le istituzioni ed i terzi nell'interesse degli associati e dei membri del Consiglio Direttivo, con potere di delegare – se del caso – in sua vece a uno o più componenti dei comitati esecutivi per le materie di competenza. Il Presidente cura, inoltre, l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – SEGRETARIO

Art. 16) Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e delle riunioni del consiglio direttivo e gestisce il corretto svolgimento delle assemblee in modo tale da garantire pari possibilità di intervento a tutti gli iscritti. Provvede alla tenuta del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Libro Soci dell'associazione, provvede inoltre unitamente al Presidente all'archivio ed alla corrispondenza.

TITOLO VIII – TESORIERE

Art. 17) Il Tesoriere che dovrà essere sempre un professionista che sia iscritto da almeno 10 anni all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza sez. A) , è responsabile della tenuta della contabilità e della cassa, predispone la bozza di bilancio, cura i pagamenti ed incassi ed opera secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo; custodisce somme e valori dell'associazione, esegue inoltre ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità; cura altresì gli adempimenti fiscali dell'Associazione.

TITOLO IX – COMITATI ESECUTIVI

Art. 18) Il consiglio direttivo può organizzarsi in gruppi di lavoro, detti anche Comitati, delegati alle singole materie e attività necessarie all'efficace presidio delle esigenze dell'associazione. Ciascun gruppo di lavoro

prima di divulgare il proprio lavoro ai soggetti diversi dai Consiglieri (magistrati, associati ...) dovrà presentare il progetto che vuole realizzare ai membri del Consiglio per riceverne il contributo, la condivisione e ottenerne la relativa approvazione. Il comportamento dei membri dei comitati esecutivi sarà regolato da norme interne determinate, a seconda delle esigenze, dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può richiedere la partecipazione ai Comitati degli Associati facenti parte di tutte le categorie. Il Consiglio direttivo compone i Comitati comprendendo gli associati che ne abbiano fatto richiesta stabilendone il numero dei componenti. Il Consiglio avrà cura di consentire l'accesso alle diverse categorie di associati nel rispetto delle competenze professionali delegate al Comitato.

Per particolari esigenze il Consiglio può richiedere la partecipazione al Comitato anche di un non socio.

TITOLO X – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 19) L'assemblea è convocata dal Presidente o da almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo, nella sede legale o altrove, in Italia, mediante PEC, lettera raccomandata, telefax, posta elettronica inviata a tutti i soci. La comunicazione e pubblicazione dovranno riportare l'ordine del giorno e dovranno essere effettuate almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la data dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata anche in seguito a richiesta avanzata da almeno un decimo dei soci effettivi a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Ente, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Alle deliberazioni dell'Assemblea si applica l'art. 21 Codice Civile, primo comma.

Art. 20) L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata, almeno una

volta l'anno: entro il trenta aprile per deliberare sul bilancio consuntivo; udita la relazione del Consiglio Direttivo e quella del Collegio dei Revisori dei Conti.

Delibera sull'orientamento generale dell'attività dell'associazione. Procede alla nomina delle cariche sociali, se necessario. Determina le quote sociali ed integrative e delibera su quanto altro espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata per le delibere di sua competenza quando sarà ritenuto opportuno dal Presidente o da almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo od a richiesta di almeno i tre decimi dei soci. La convocazione dovrà sempre contenere l'ordine del giorno da porre in discussione e la data della seconda convocazione, purché fissata a distanza di almeno un giorno dalla prima.

Art. 21) Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti a libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa relativa all'esercizio in corso alla data di convocazione. Ogni socio che ha versato la quota dell'esercizio precedente è in regola sino al 31 di marzo dell'anno in corso.

Ogni socio che ha diritto ad un voto può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio potrà rappresentare non più di due altri soci. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 22) L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente; l'assemblea, provvede anche alla nomina del segretario e, su proposta del Presidente, all'eventuale nomina di due scrutatori.

Art. 23) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sono validamente assunte, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi presenti o rappresentati. Ai fini del computo delle maggioranze costitutive e deliberative verranno presi in considerazione i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'esercizio in corso.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sono validamente assunte, in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, qualunque sia il numero degli stessi e l'assemblea straordinaria delibera circa le modifiche statutarie con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 60% dei soci ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

La decisione avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presa, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 24) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario e se nominati, dagli scrutatori. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Art. 25) Le deliberazioni dell'assemblea, assunte ai sensi di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO XI - REVISORI DEI CONTI

Art. 26) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre eletti dall'Assemblea tra i soci e, in caso di indisponibilità, anche tra i non soci.

I Revisori al loro interno nominano il Presidente.

I Revisori durano in carica per tre esercizi finanziari e decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Il Collegio dei Revisori esercita le proprie funzioni al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità; redige una relazione ai bilanci annuali; vigila sulla effettiva destinazione delle risorse alle finalità statutarie; procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO XII - BILANCIO - OBBLIGAZIONI

Art. 27) L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla visione.

Art. 28) Le obbligazioni e gli oneri contratti in nome e nell'interesse dell'associazione, vengono soddisfatti con il patrimonio dell'associazione stessa.

TITOLO XIII – DURATA DELLE CARICHE E NORME PER LE ELEZIONI

Art. 29) Tutte le cariche hanno durata triennale. Le cariche non sono rinnovabili per più di tre mandati consecutivi.

TITOLO XIV - MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento

Art. 30) Le eventuali modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione possono essere deliberati dall'assemblea straordinaria, appositamente convocata.

Esse devono essere proposte dal Consiglio Direttivo o dai tre decimi degli associati. La delibera di scioglimento dell'associazione sarà assunta in sede di assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento provvede anche alla nomina di uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e l'eventuale

compenso.

La delibera dell'Assemblea pronunciante lo scioglimento, deve essere comunque portata a conoscenza di tutti i soci.

Art. 31) In caso di scioglimento e cessazione dell'Associazione per qualsiasi motivo, il suo patrimonio sarà devoluto a fini culturali e/o di pubblica utilità individuando uno o più onlus nazionali.

TITOLO XV - NORME GENERALI

Art. 32) Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto, si osservano le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO XVI – CONTROVERSIE

Art. 33) Ogni controversia – sia essa tra l'associazione e i suoi soci, tra i soci dell'associazione (relativamente alla medesima), tra l'associazione e i suoi organi – sarà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di Monza.